

REGIONE SICILIANA - LEGGE 7 giugno 2011, n. 10.

Art. 1. Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con **gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore** e secondo le relative modalità di applicazione.

2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a **disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti**. A carico del fondo possono altresì essere disposti **contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro**.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.

4. Con priorità per i soggetti che abbiano un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

6. Nel fondo affluiscono, oltre al recupero delle anticipazioni disposte a carico dello stesso, i defianziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell'offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.